

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante l'elettronica di consumo.
- (3) La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei televisori. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.
- (4) I televisori formano un gruppo di prodotti di elettronica di consumo che ha un ruolo significativo per quanto riguarda il consumo di elettricità e pertanto costituiscono una priorità nella politica di progettazione ecocompatibile.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

- (5) L'aspetto ambientale dei televisori identificato come rilevante ai fini del presente regolamento è il consumo di elettricità in fase di utilizzo.
- (6) Nel 2007 il consumo annuo di elettricità nella Comunità dovuto ai televisori è stato stimato a 60 TWh, pari a 24 Mt di emissioni di CO₂. Se non vengono adottate misure specifiche per limitare i consumi, si prevede che il consumo di elettricità salirà a 132 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio dimostra che il consumo di elettricità in fase di utilizzo può essere ridotto drasticamente.
- (7) Altri aspetti ambientali pertinenti riguardano le sostanze pericolose utilizzate nella produzione di televisori e presenti nei rifiuti di televisori smaltiti al termine del loro ciclo di vita. I miglioramenti in materia di impatto ambientale dei televisori sono trattati rispettivamente nella direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽²⁾ e nella direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽³⁾, e non devono essere trattati ulteriormente nel presente regolamento.
- (8) Lo studio preparatorio dimostra che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE.
- (9) La riduzione del consumo di elettricità dei televisori è possibile/attuabile applicando tecnologie non proprietarie esistenti, economicamente efficienti, che consentono di ridurre le spese combinate per l'acquisto e il funzionamento dei televisori.
- (10) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare le specifiche per il consumo di elettricità dei televisori in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.
- (11) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di uso devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

